

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2886

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato UNGARO

Delega al Governo per il riordino del sistema fiscale
al fine di uniformarlo al principio di cassa

Presentata l'8 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di attuare una riforma complessiva del sistema fiscale del nostro Paese è quanto mai impellente. Lungaggini, precetti normativi di difficile interpretazione e continui mutamenti della disciplina hanno, infatti, dato vita a un fisco « nemico » del cittadino. Il sospetto e la sfiducia regnano ormai sovrani nel delicatissimo e fondamentale rapporto fra lo Stato e il contribuente: il primo, preordinato alla ricerca del prelievo e mosso dal pregiudizio che il contribuente altro non sia che un pericoloso criminale che tenta in ogni modo di evadere le tasse; il secondo, vessato nelle scadenze, nelle presunzioni e in quel terribile e intricato labirinto che contraddistingue, oggi, qualsiasi tentativo di pagare quanto dovuto.

Non è giustificabile accettare remissivamente un simile stato di cose. La formazione degli ordinamenti giuridici moderni è basata, infatti, proprio su quel fondamentale principio del « *no taxation without re-*

presentation » che a partire dall’atto di protesta dei coloni americani verificatosi giovedì 16 dicembre 1773 nel porto di Boston, in risposta al continuo innalzamento delle tasse promosse dal governo britannico, noto come « *Boston Tea Party* » ha costituito il naturale corollario della storia del parlamentarismo stesso, sin dall’adozione della *Magna Carta Libertatum* del 1215. Se, dunque, il rapporto fra il contribuente e lo Stato si pone alle fondamenta stesse della nostra Repubblica, ciò che non può essere in alcun modo consentito è che una burocrazia, tanto tentacolare quanto inutile, possa compromettere quell’essenziale fiducia che deve necessariamente provare il cittadino nel contribuire, con le proprie risorse finanziarie, « al progresso materiale o spirituale della società » (articolo 4 della Costituzione).

In questa prospettiva, l’attuale sistema di prelievo sugli incassi presunti e, insieme a questo, il principio del « fisco per com-

petenza » cui esso si uniforma, rappresentano un monolite del tutto anacronistico e disfunzionale, idoneo solo a peggiorare la competitività del sistema produttivo del Paese e, di riflesso, la stessa tenuta dei conti pubblici. Per vivere una nuova stagione di rilancio economico, il nostro Paese ha bisogno di garantire ai contribuenti e alle imprese che l'attuale « giungla » della fiscalità abbia le « ore contate ». Il passaggio al « fisco per cassa », da questo punto di vista, rappresenta la soluzione più urgente da porre in essere: non più il prelievo sugli incassi presunti, ma il prelievo sugli incassi effettivi, eliminando sia il sistema del saldo e dell'acconto sia quello dei crediti fiscali, che costringono il contribuente-creditore ad attendere per vedersi rimborsare quanto versato in eccesso.

La presente proposta di legge mira, dunque, a introdurre nel nostro sistema fiscale il principio di cassa (cosiddetto « *cash flow tax* »), consentendo ai titolari di partite dell'imposta sul valore aggiunto e alle società di beneficiare di un sistema di liquidazione periodica mensile o trimestrale delle imposte sui redditi basato sugli incassi e sulle spese effettive. Si eliminerebbe, così, l'attuale sistema di acconti e di saldi, foderio solo dell'ansia di procurarsi le provviste per pagare imposte in anticipo rispetto all'anno nel quale ancora si ignora quale sarà la propria situazione economica, per poi corrispondere il saldo e, magari, scoprire di aver maturato, nei confronti dell'erario, un credito per il cui incasso si dovrà attendere ancora molti mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema fiscale al fine di uniformarlo al principio di cassa. I decreti legislativi sono adottati, in particolare, nel rispetto dei principi degli articoli 3 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e della legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, e in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) passaggio del sistema fiscale dal principio di competenza al principio di cassa;

b) introduzione di un sistema di liquidazione periodica trimestrale che, con riguardo alla base imponibile, sia uniformato al principio di effettività ed escluda l'applicazione di presunzioni;

c) potenziamento dell'anagrafe tributaria e della fatturazione elettronica prevedendo l'evidenza telematica dell'incasso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega di cui al comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di quindici giorni il termine per l'espressione del pa-

rere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono prorogati di quindici giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal citato comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, abrogando espressamente le norme incompatibili.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi di cui al citato comma 1 e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione del medesimo articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

